Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 97 del 7 ottobre 2026
a cura dell'Ufficio del massimario

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-*septies*, comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005, ove si prevedono requisiti minimi di capacità patrimoniale delle scuole nautiche e l'adozione di un tariffario minimo delle prestazioni formative erogate all'utenza, quali condizioni per l'esercizio della loro attività.

Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 133 – Pres. Amoroso, Red. Marini

Navigazione marittima e interna (ordinamento amministrativo della) – Scuole nautiche – Requisiti – Eccesso di delega legislativa – Incostituzionalità

*È incostituzionale per eccesso di delega dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-*septies*, comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005, ove si prevedono requisiti minimi di capacità patrimoniale delle scuole nautiche e l'adozione di un tariffario minimo delle prestazioni formative erogate all'utenza, quali condizioni per l'esercizio della loro attività* (1).

(1) I. – Il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'impugnazione – da parte di una società operante nel settore dello sport velico e della nautica esercente anche attività di scuola nautica (ovverosia attività formativa per gli aspiranti al conseguimento delle patenti nautiche) – degli artt. 4 e 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro delle imprese e del made in Italy), 30 agosto 2023, n. 142 ("Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche") laddove, rispettivamente, impongono alle scuole nautiche l'obbligo di dimostrare una capacità patrimoniale o finanziaria non inferiore a € 50.000 e introducono l'obbligo di adozione di un tariffario che rispetti importi minimi prefissati soggetti a preventiva validazione e visto da parte delle autorità amministrative di controllo.
Il giudice di primo grado (T.a.r. per il Lazio, sez. III, ord. 23 ottobre 2025, n. 18488, oggetto di News UM n. 109 del 10 dicembre 2025) ha ritenuto non manifestamente infondata la

violazione dei limiti funzionali della delega, sollevando q.l.c. costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-*septies*, comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005; ha altresì, ritenuto non manifestamente infondata, in relazione alla sola previsione del tariffario minimo (art. 49-*septies*, comma 21, lettera i, del d.lgs. n. 171 del 2005), anche la q.l.c. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 15 della direttiva servizi. Ciò in quanto tale ulteriore previsione, oltre a situarsi al di fuori del perimetro disegnato dalla legge delega, non è stata preceduta dal *test* di proporzionalità previsto dall'art. 15 della direttiva 2006/123/CE, evocato a parametro interposto.

II. – Il collegio, dopo aver riassunto la vicenda processuale e le disposizioni applicabili, ha osservato quanto segue:

a) nel merito, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. sono fondate; ciò in quanto:

a1) quando l'oggetto fissato dalla legge delega assume, come nel caso in esame, contorni oltremodo definiti e puntuali, il Governo ha un margine di azione assai stretto: sussiste, infatti, un rapporto inversamente proporzionale tra l'elemento letterale e quello funzionale-teleologico: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo (sul punto, tra le altre, Corte cost., 30 dicembre 2015, n. 213; Corte cost., 4 giugno 2024, n. 98, in *Foro it.*, rep. 2024, *Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere*, n. 273; Corte cost., 3 giugno 2024, n. 96, in *Foro it.*, 2024, I, 1628, n. DALFINO E CARMELLINO; Corte cost., 22 febbraio 2024 n. 22, in *Foro it.*, 2024, I, 644; Corte cost., 16 giugno 2022 n. 150, in *Foro it.*, rep. 2022, *Corte costituzionale*, n. 7);

a2) nel caso di specie, la legge di delega n. 167 del 2015 contiene un'analitica elencazione delle materie delegate e l'indicazione di principi e criteri direttivi molto specifici, i quali vincolano in modo stringente la discrezionalità del legislatore delegato;

a3) viene in rilievo, in particolare, la mancanza di ogni, anche indiretto, accenno ai requisiti patrimoniali e ai tariffari delle scuole nautiche nell'oggetto della delega: la l. n. 167 del 2015 fa riferimento, infatti, solo alle modifiche del codice della nautica da diporto in relazione al regime amministrativo e alla navigazione delle unità da diporto, all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti, alla revisione della disciplina sanzionatoria, all'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente nautica e alle procedure di approvazione relative alle barche alimentate a GPL, a metano o elettriche; nessuno di questi oggetti include l'ambito materiale disciplinato dalle norme oggetto delle odierne censure;

a4) non si può arrivare a diverse conclusioni considerando i principi e criteri direttivi; essi, coerentemente con l'oggetto della delega, fanno riferimento all'obiettivo della semplificazione delle procedure, ma solo in relazione alle unità da diporto, alla disciplina dei porti turistici, agli ancoraggi e agli istruttori di vela, non alle scuole nautiche; né si può ritenere che vi sia un indiretto fondamento nella lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della l. n. 167 del 2015, in quanto il principio e criterio direttivo è circoscritto solo alla "rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi"; esso, dunque, non legittima un'estensione dell'oggetto della delega tale da includere i requisiti patrimoniali e i tariffari delle scuole nautiche;

a5) anche l'argomento speso dalla difesa erariale, teso a radicare la legittimità costituzionale della norma delegata nella clausola generale della "sicurezza della navigazione" e della "salvaguardia della vita umana in mare", non può essere condiviso; sebbene la sicurezza e l'armonizzazione del settore nautico informino l'intero impianto della riforma, tali finalità in sé non possono comunque allargare l'oggetto della delega a materie ch'essa non contempla;

a6) sia, dunque, in forza di un'interpretazione letterale della legge di delega, sia in forza di un'interpretazione sistematica o teleologica, le norme oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale risultano estranee all'oggetto della delega e violano gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;

a7) va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-*septies*, comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost;

a8) il predetto accoglimento delle questioni determina l'assorbimento dell'ulteriore censura formulata, limitatamente alla menzionata lettera i), in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 15 della direttiva servizi.